

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE LAVORO**  
**RICORSO IN RIASSUNZIONE**

**Per la signora:**

**PETRACCARO PASQUALINA**, C.F. PTRPQL83M45A783V, nata Benevento (BN), il 05/08/1983 e residente a Torrecuso (BN), in Via De Ruggero Francesco n. 1, 82030, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentina Piraino (C.F. PRNVNT80H41H501E – pec: valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org), e Chiara Petrucci (C.F. PTRCHR86L41H501P – pec: chiarapetrucci2@ordineavvocatiroma.org), fax: 0669457153, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, Via Rodolfo Lanciani n. 69, come da mandato in calce al presente atto, su foglio separato,

**-RICORRENTE**

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore* in carica (C.F. 80185250588) rappresentato e difeso ex lege dall' Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma - Via dei Portoghesi n. 12 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal ReGIndE);
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. 80039860632) rappresentato e difeso ex lege dall' Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma - Via dei Portoghesi n. 12 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal ReGIndE);
- **UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. 80039860632) rappresentato e difeso ex lege dall' Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma - Via dei Portoghesi n. 12 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal ReGIndE);

**- RESISTENTI**

**A seguito della sentenza**

del TAR Campania, sede di Napoli, n. 6122, pubblicata in data 14.12.2020, con la quale il Giudice amministrativo ha declinato in favore del Giudice ordinario la giurisdizione a



decidere il giudizio proposto dalla Sig.ra Petraccaro ed iscritto al R.G. n. 2721/2020.

**PREMESSO CHE**

- La sig.ra Petraccaro proponeva ricorso dinnanzi al TAR Campania, sede di Napoli, iscritto a ruolo in data 03.08.2020 (n.r.g. 2721/2020) del seguente tenore:

**“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA**

**SEDE DI NAPOLI**

**RICORSO**

**AI SENSI DELL'ART. 40 CPA con istanze cautelari ex artt. 55 e 56 c.p.a.**

**Per la Sig.ra:**

**PETRACCARO PASQUALINA**, C.F. PTRPQL83M45A783V, nata Benevento (BN), il 05/08/1983 e residente a Torrecuso (BN), in Via De Ruggero Francesco 1, 82030, rappresentata e difesa dagli avv.ti **Valentina Piraino** (C.F. PRNVNT80H41H501E – pec: valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org), e **Chiara Petrucci** (C.F. PTRCHR86L41H501P – pec: chiarapetrucci2@ordineavvocatiroma.org), fax: 0664260338, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Roma, Via Taranto, 21, come da mandato in calce al presente atto, su foglio separato,

**-RICORRENTE**

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore in carica (C.F. 80185250588);
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 80039860632);
- **UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 80039860632);
- **RESISTENTI**

**E NEI CONFRONTI DI**

- **TARANTINO TERESA**, Via 31 Maggio 32 - 80027 Frattamaggiore (NA);
- **CARUSO VERONICA**, Via Vitelli Girolamo 150 - 82100 Benevento (BN);

**- CONTROINTERESSATI**

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE**



- del **Decreto dell'Ufficio VIII – Ambito territoriale per la provincia di Benevento, firmato dal Dirigente dott.ssa Monica Matano, AOOUSPBN.REGISTRO UFFICIALE.U.0003107 del 08.07.2020**, nella parte in cui, in rettifica del proprio decreto prot. 2812 del 19.06.2020, ha disposto il depennamento della docente Petraccaro Pasqualina dalle Graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Benevento, classi di concorso AAAA/EEEE, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 10899/2018;

- del **Decreto dell'Ufficio VIII – Ambito territoriale per la provincia di Benevento, firmato dal Dirigente dott.ssa Monica Matano, AOOUSPBN.REGISTRO UFFICIALE.U.0002819 del 19.06.2020**, nella parte in cui, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4515/2019, ha decretato la cancellazione dell'odierna ricorrente Sig.ra Petraccaro Pasqualina, già inserita con riserva, dalle Graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Benevento per la scuola dell'Infanzia e Primaria, valevoli per il triennio 2019/2022, disponendo altresì che i dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate provvedano a depennare la ricorrente dalla prima fascia delle graduatorie di istituto;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d'ora ci si riserva di impugnare

previa declaratoria in via cautelare

del diritto della ricorrente all'annullamento dei sopracitati provvedimenti ed al reinserimento nelle Graduatorie ad esaurimento per la provincia di Benevento, per le classi di concorso AAAA e EEEE, e, per l'effetto, nella prima fascia delle graduatorie di istituto.

..ooOoo..

### **FATTO**

1) La ricorrente, in possesso di Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ha promosso ricorso innanzi al TAR Lazio, contraddistinto con il n.r.g. 8458/2014, per l'annullamento del decreto n. prot. 0000235 del 01.04.2014 adottato dal MIUR, avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo (da ora GAE) per gli a.s. 2014/15 - 2015/16 e 2016/17, nella parte in cui non si prevede che siano inclusi in dette graduatorie, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, i diplomati magistrali che hanno conseguito un valido diploma presso la scuola magistrale o gli istituti magistrali entro l'anno 2001/2002.

2) Con ordinanza n. 3800/2015, il TAR del Lazio ha respinto l'istanza cautelare avanzata dalla ricorrente nel sopracitato giudizio (n.r.g. 8458/2014).

3) Avverso tale ordinanza è stato proposto appello cautelare, accolto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5445/2015, pubblicata in data 4 dicembre 2015, nell'ambito del giudizio contraddistinto



con il n.r.g. 8441/2015, con la quale i Giudici di Palazzo Spada hanno disposto l'inserimento in GAE con riserva dell'odierna ricorrente.

4) Dando corretta esecuzione al succitato provvedimento cautelare, con decreto n. 21 prot. 0086 del 14.01.2016, l'Amministrazione ha provveduto ad inserire con riserva la docente Petraccaro Pasqualina nelle Graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria della provincia di Benevento.

5) **Orbene, ad oggi il giudizio dinnanzi al TAR Lazio (n.r.g. 8458/2014), nell'ambito del quale è stato reso il provvedimento poi riformato dal Consiglio di Stato con l'ordinanza (n. 5445/2015) che ha legittimato l'inserimento della ricorrente in GAE, è attualmente pendente, in attesa di essere definito nel merito.**

**Pertanto, l'ordinanza resa dal Consiglio di Stato in forza della quale è stata inserita in GAE la ricorrente è ad oggi perfettamente valida ed efficace.**

6) Tuttavia, in maniera assolutamente illegittima, in data 19.06.2020 con il provvedimento quivi impugnato prot. 0002819, l'Ufficio VIII – Ambito territoriale di Benevento, richiamando a sostegno del proprio operato il d.l. n. 126/2019, così come convertito con l.n. 159/2019, ha depennato dalle Graduatorie ad esaurimento la Sig.ra Petraccaro, in esecuzione della Sentenza n. 4515 del 2019 del Consiglio di Stato, resa nell'ambito del procedimento contraddistinto con il n.r.g. 1661/2018, affermando che la stessa non sarebbe "...in possesso di altro valido provvedimento giurisdizionale amministrativo che possa legittimare la permanenza nelle medesime graduatorie ad esaurimento in cui è stata inerita".

7) In data 24.06.2020, veniva comunicato per vie informali alla Sig.ra Petraccaro che, per un errore materiale, nel provvedimento di depennamento l'Ufficio aveva indicato un provvedimento giurisdizionale erroneo a cui dare esecuzione e che, pertanto, l'Ufficio avrebbe provveduto alla rettifica dello stesso. Ed infatti, con la sentenza n. 4515/2019, resa dal Consiglio di Stato nell'ambito del giudizio contraddistinto con il n.r.g. 1661/2018, i Giudici di Palazzo Spada avevano accolto l'appello presentato dalla ricorrente riconoscendone il diritto all'inserimento in II fascia delle g.i.

L'odierna ricorrente, dunque, è stata depennata senza conoscere la motivazione posta alla base del provvedimento di cancellazione dalle Graduatorie ad esaurimento.

8) Solo in data 8.07.2020, a seguito di formale diffida inviata dalla ricorrente stessa, l'Amministrazione ha provveduto a rettificare il precedente decreto, confermandone in sostanza il contenuto, ma indicando correttamente il provvedimento giurisdizionale a cui dare esecuzione ovvero la Sentenza del TAR Lazio, n. 10899/2018, in luogo della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4515/2019 che, oltretutto essere favorevole alla ricorrente, ha ad oggetto graduatorie diverse da quelle per cui è causa (i.e. l'inserimento in II fascia delle g.i.).

9) **Orbene, il depennamento disposto nei confronti della Sig.ra Petraccaro deve ritenersi**



palesemente illegittimo, in quanto la sentenza del TAR Lazio richiamata nel provvedimento sopracitato è stata resa nell'ambito di un giudizio (contraddistinto con il n.r.g. 10720/2018) diverso da quello in cui è stata resa la sopracitata ordinanza cautelare (n.r.g. 8458/2014), riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza cautelare di accoglimento.

10) E' evidente dunque, che contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione odierna resistente, non possa trovare applicazione nel caso di specie il decreto legge n. 126/2019, conv. con legge n. 159/2019 (c.d. Decreto Scuola).

Ed infatti, l'art. 1 quinquies, d.l. cit., che ha modificato l'art. 4, D.L. d.l n. 87/2018, convertito dalla L. n. 96/2018 (c.d. Decreto Dignità), prevede che sia data esecuzione alle sentenze giurisdizionali di merito che, in senso conforme a quanto espresso dalla sentenza n. 17/2017 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, comportino la decadenza dei contratti stipulati dai docenti immessi in GAE con riserva in forza di provvedimenti cautelari, trasformando i contratti di lavoro, sia a tempo indeterminato che determinato, in contratti con scadenza al 30 giugno (cfr. art. 4, commi 1 e 1bis, D.L. 87/2018, così come conv. con L. n. 96/2018, come modificato dal D.l. 126/2019).

Orbene, presupposto per la decadenza dei contratti di lavoro dei docenti immessi in GAE con riserva e, preliminarmente, del depennamento degli stessi dalle relative graduatorie è lo scioglimento in senso sfavorevole al docente della riserva apposta all'inserimento dello stesso in forza di un provvedimento cautelare.

E' evidente, pertanto, che la sentenza definitiva a cui l'Amministrazione è chiamata a dare esecuzione e, in sostanza, la sentenza che decide nel merito sull'inserimento in GAE con riserva non può che essere quella pronunciata all'esito del giudizio in cui è stato reso il provvedimento cautelare che ha costituito il titolo per tale l'inserimento.

11) Nel caso che ci occupa, allo stato, il procedimento nell'ambito del quale è stata resa l'ordinanza che ha ammesso con riserva l'odierna ricorrente non è stato ancora definito nel merito e non si ravvisa, dunque, il presupposto richiesto dal D.L. 126/2019 per poter procedere al depennamento, conservando tale provvedimento cautelare la piena validità ed efficacia.

12) In tal senso, si è di recente espresso il Giudice del Lavoro di Pavia, definendo il ricorso proposto avverso alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo indeterminato, a seguito di depennamento, in senso favorevole al docente.

In sostanza, si trattava di un caso analogo a quello per cui è causa, essendo stata la docente licenziata, e prima depennata dalle GAE, in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale reso nell'ambito di un procedimento diverso da quello in cui era stato reso il provvedimento che ne aveva legittimato l'inserimento in Graduatoria. In particolare, il Tribunale di Pavia si è così pronunciato: "La sentenza del Consiglio di Stato, richiamata a fondamento del decreto di depennamento impugnato, ha ad oggetto l'impugnazione di una pronuncia di merito resa in un procedimento di primo grado



(n.r.g.13180/2015) diverso da quello nell'ambito del quale è stata resa l'ordinanza cautelare sopraccitata a favore dell'odierna ricorrente (n.r.g. 8375/2016) e in virtù della quale ... è stata inserita in GAE.

Si osservi che anche la clausola risolutiva inserita nel contratto a tempo indeterminato 20.9.2016 (doc 1 fasc ricorrente) contiene la clausola risolutiva del seguente tenore: il contratto decadrà automaticamente in caso di giudizio di merito, al momento pendente, favorevole all'amministrazione.

E' evidente che il riferimento non poteva che essere al giudizio di merito rg 8375/2016 nell'ambito del quale era stata resa la ordinanza cautelare a favore della ricorrente che aveva comportato la inserimento in GAE con riserva.

Pacifico che tale giudizio di merito non si sia ancora concluso.

La domanda della ricorrente va dunque accolta" (Trib. Pavia, sez. Lav., sent. n. 97/2020 del 12.06.2020).

13) Pertanto, appare oltremodo illegittimo ed erroneo depennare la ricorrente dalle GAE della provincia di Benevento, in quanto l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato in forza della quale è stata inserita in GAE è ad oggi pienamente valida ed efficace, essendo il giudizio dinanzi al TAR Lazio – nell'ambito del quale è stato reso il provvedimento cautelare riformato in melius per la docente dal Consiglio di Stato – ad oggi ancora pendente.

14) Per mero scrupolo, si tiene a precisare che la sentenza del TAR Lazio n. 10899/2018, posta a fondamento del depennamento dall'Amministrazione, oltre ad essere estranea al giudizio nell'ambito del quale è stato reso il provvedimento che ha legittimato l'inserimento in GAE della Sig. Petracaro, è attualmente oggetto di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato (n.r.g. 4171/2019) e, pertanto, non è ad oggi definitiva.

In particolare, il ricorso viene proposto per i seguenti

#### MOTIVI

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 QUINQUIES, D.L. 126/2019, CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 159/2019. CARENZA DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ.**

I provvedimenti quivi impugnati devono ritenersi illegittimi nella parte in cui dispongono il depennamento dalle GAE dell'odierna ricorrente inserita con riserva in forza di provvedimento cautelare ad oggi pienamente valido ed efficace, in quanto il relativo giudizio non è ancora stato deciso nel merito.

Ed invero, come sopra specificato, la Sig.ra Petracaro è stata inserita nelle GAE per effetto dell'ordinanza cautelare n. 5445/2015 resa dal Consiglio di Stato, in data 04 dicembre 2015. Tale provvedimento ha riformato l'ordinanza n. 3800/2015 resa dal Tar Lazio (n.r.g. 8459/2014), accogliendo per l'effetto l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente nell'ambito di tale giudizio di primo grado, ad oggi tutt'ora pendente in attesa di una decisione di merito.



*Pertanto, il sopracitato provvedimento cautelare reso dal Consiglio di Stato, in forza del quale la docente Petraccaro è stata inserita in GAE, continua ad essere perfettamente valido ed efficace e, dunque, costituisce titolo valido per la permanenza con riserva della ricorrente.*

*Come sopra già evidenziato, la sentenza del TAR Lazio n. 10899/2018, richiamata a fondamento del decreto di depennamento, oltre ad essere attualmente impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, è stata resa in un procedimento (n.r.g.10720/2018) diverso da quello nell'ambito del quale è stata resa l'ordinanza cautelare sopracitata a favore dell'odierna ricorrente.*

**Pertanto, appare del tutto illegittimo ed arbitrario, in assenza di una pronuncia giurisdizionale di merito definitiva, resa nel giudizio nel corso del quale è stato reso il provvedimento cautelare e, perciò, idonea a sciogliere in senso positivo o negativo la riserva, disporre da parte dell'Amministrazione il depennamento della ricorrente.**

*Ciò considerato, appare evidente l'illegittimità del depennamento quivi impugnato per violazione e falsa applicazione del d.l n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità), convertito dalla L. n. 96/2018, e, in particolare, di quanto disposto dall'art. 4, così come sostituito dall'art. 1 quinquies, d.l. 126/2019 (c.d. Decreto Scuola), convertito con L. 159/2019.*

*Come noto, le suddette disposizioni prevedono che sia data esecuzione alle sentenze giurisdizionali di merito che, in senso conforme all'orientamento espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, determinino la decadenza dei contratti stipulati dai docenti immessi in GAE con riserva in forza di provvedimenti cautelari, trasformando i contratti di lavoro, sia a tempo indeterminato che determinato, in contratti con scadenza al 30 giugno dell'anno scolastico in corso.*

*In particolare, il sopracitato art. 1 quinquies così dispone: "Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis".*

*In sostanza, dunque, affinché la riserva apposta all'inserimento nelle suddette graduatorie possa ritenersi sciolta in senso negativo al docente e, dunque, per poter procedere al depennamento dello stesso, è richiesta la definizione del giudizio nell'ambito del quale è stato reso il provvedimento cautelare che ha legittimato il suddetto inserimento.*

*E' lo stesso MIUR ad aver chiarito che le decisioni giurisdizionali a cui dare esecuzione, e che comportano la decadenza dei contratti sottoscritti dai docenti ammessi nelle graduatorie de quo in forza di misure cautelari ovvero la trasformazione degli stessi in contratti con scadenza al 30 giugno*



dell'anno scolastico in corso, come disposto dall'art. 4, D.L. 87/2018, così come sostituito dall'art. 1 quinquies, D.L. 126/2019, devono essere sentenze di merito definitive.

Ed infatti, il MIUR, nel fornire le indicazioni necessarie agli Uffici scolastici in merito agli adempimenti ex art. 4, commi 1 e 1bis ha chiarito che le sentenze a cui dare esecuzione ai sensi della citata normativa devono essere definitive ossia devono essere passate in giudicato (cfr. la nota n. 37856 del 28.08.2018, richiamata anche dalla successiva nota n. 45988 del 17 ottobre 2018, la nota n. 41435 del 18.09.2019).

In tal senso, dunque, non può che leggersi anche da l'ultimo la nota MIUR n. 709 del 20.05.2020, recante disposizioni circa l'applicazione dell'art. 4, D.L. 87/2018 così come modificato dall'art. 1 quinquies d.l. 126/2019.

Pertanto, appare del tutto illegittimo ed arbitrario, in assenza di una pronuncia giurisdizionale di merito definitiva, disporre in pendenza del giudizio lo scioglimento in senso negativo della riserva precedentemente apposta all'inserimento in GAE dell'odierna ricorrente.

D'altronde, ragionando diversamente, ossia ritenendo che gli effetti di un provvedimento cautelare possano essere "cancellati" da una provvedimento reso in un differente giudizio, si finirebbe per vanificare la natura stessa del provvedimento cautelare.

Ed infatti, come noto le misure cautelari hanno funzione di anticipare e far salvi, nelle more del giudizio, gli eventuali effetti positivi della pronuncia di merito, al fine di evitare che gli stessi e, dunque, l'utilità perseguita con il giudizio, siano vanificati e di fatto compromessi dalle lungaggini processuali.

Per tale ragione, l'efficacia del provvedimento cautelare perdura fino alla conclusione del giudizio, momento in cui verrà sostituito dalla pronuncia di merito.

Ragionevolezza impone, dunque, che lo scioglimento della riserva apposta all'inserimento nelle graduatorie de quo non possa che essere subordinata alla pronuncia di merito che definisce il giudizio nel corso del quale è stato adottato il relativo provvedimento cautelare.

Ebbene, **tale condizione non sussiste nel caso di specie**, in quanto, si ripete, il giudizio nell'ambito del quale è stato reso il provvedimento cautelare che ne ha consentito l'inserimento in GAE con riserva, ad oggi, non è stato ancora definito nel merito.

In tal senso, si è di recente espresso anche il Giudice del Lavoro di Pavia, il quale accertando l'illegittimità della risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato da una docente depennata dalle GAE, ha così motivato: "La sentenza del Consiglio di Stato, richiamata a fondamento del decreto di depennamento impugnato, ha ad oggetto l'impugnazione di una pronuncia di merito resa in un procedimento di primo grado (n.r.g.13180/2015) diverso da quello nell'ambito del quale è stata resa l'ordinanza cautelare sopracitata a favore dell'odierna ricorrente (n.r.g. 8375/2016) e in



virtù della quale ... è stata inserita in GAE.

Si osservi che anche la clausola risolutiva inserita nel contratto a tempo indeterminato 20.9.2016 (doc 1 fasc ricorrente) contiene la clausola risolutiva del seguente tenore: il contratto decadrà automaticamente in caso di giudizio di merito, al momento pendente, favorevole all'amministrazione.

E' evidente che il riferimento non poteva che essere al giudizio di merito rg 8375/2016 nell'ambito del quale era stata resa la ordinanza cautelare a favore della ricorrente che aveva comportato la inserimento in GAE con riserva.

Pacifico che tale giudizio di merito non si sia ancora concluso.

La domanda della ricorrente va dunque accolta” (Trib. Pavia, sez. Lav., sent. n. 97/2020 del 12.06.2020).

Ed ancora, sul punto è opportuno ricordare quanto di recente disposto nel decreto MIUR n. 374 del 24.04.2019, recante disposizioni relativamente all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativo triennio 2019-2022, in particolare all'art. 6, comma 1, lett. b (“devono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1: (...) b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello stato, avverso l'esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 8”) e l'art. 1, comma 8 (“forza di quanto disposto dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017 n. 11 e del 27 febbraio 2019 n. 5, i docenti in possesso di diploma magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli, non potranno presentare istanza di aggiornamento”).

Come emerge dal combinato disposto degli artt. 1, comma 8, e 6, comma 1, lett. b), è evidente dunque che, nella parte in cui si contemplano, ai fini dell'esclusione dall'aggiornamento delle graduatorie, quei docenti che abbiano ricevuto “sentenze di merito sfavorevoli”, ci si riferisca alle situazioni coperte da giudicato e, per converso, venga data chiara indicazione di mantenere in graduatoria, con riserva, quei docenti la cui situazione non sia ancora definita, essendo il relativo giudizio pendente – come nel caso di specie – o comunque non coperto da giudicato.

**In tal senso, si è recentemente espresso il TAR Puglia, sede di Lecce, con l'ordinanza n. 453 del 24.07.2019 (non appellata e dunque definitiva), accogliendo l'istanza cautelare dei ricorrenti in quanto illegittimamente depennati dalle GAE della provincia di Lecce, nonostante il giudizio di impugnazione della sentenza del TAR Lazio - resa all'esito del giudizio nell'ambito del quale sono stati resi i provvedimenti cautelari in forza dei quali è stato disposto l'inserimento con riserva - sia attualmente pendente.**

In particolare, il Giudice Amministrativo di prime cure ha ritenuto di accogliere l'istanza cautelare dei ricorrenti rilevando quanto segue: “Rilevato, ai fini della decisione sull'istanza cautelare in relazione ai restanti ricorrenti, che:

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con decreto n. 374 del 24 aprile 2019, ha



fornito indicazioni a livello nazionale circa l'inserimento in graduatoria dei docenti, precisando che **“devono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1: (...) b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello stato, avverso l'esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 8” (art. 6, comma 1, lett. b, cit. decreto) e prevedendo, al predetto art. 1, comma 8, decreto cit., che in “forza di quanto disposto dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017 n. 11 e del 27 febbraio 2019 n. 5, i docenti in possesso di diploma magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli, non potranno presentare istanza di aggiornamento”;**

4) Ritenuto che con il predetto decreto:

- a) nella parte in cui si contemplano, ai fini dell'esclusione dall'aggiornamento delle graduatorie, quei docenti che abbiano ricevuto “sentenze di merito sfavorevoli”, ci si riferisca alle situazioni coperte da giudicato, come emerge dalla combinata lettura degli artt. 1, comma 8, e 6, comma 1, lett. b), del cit. decreto;

- b) si fornisca, per converso, la chiara istruzione di mantenere in graduatoria, con riserva, quei docenti la cui situazione non sia ancora definita dall'autorità del giudicato (v. art. 6, comma 1, lett. b, cit. decreto);

5) Ritenuto che l'impugnato decreto dell'Ufficio territoriale di Lecce, prot. 6472 del 24 aprile 2019 – pur volendo dare attuazione a quanto conseguirebbe dalle predette sentenze di primo grado del T.A.R. Lazio (e, correlativamente, dalle ordinanze cautelari del Consiglio di Stato) e pur facendo salvi gli esiti del successivo grado di giudizio – **sia in contrasto con le suddette istruzioni ministeriali, che depongono per il mantenimento in graduatoria dei docenti la cui posizione non sia ancora coperta dal giudicato...**” (sottolineatura e grassetto aggiunti).

Pertanto, appare assolutamente illegittimo nonché irragionevole ed erroneo, depennare l'odierna ricorrente dalle graduatorie de quo, in applicazione dell'art. 1 quinquies, d.l. cit, in quanto, per le ragioni sopraesposte, il caso di specie non è in alcun modo sussumibile nella fattispecie descritta e disciplinata dalla norma.

## **II. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL DPR DEL 25 MARZO 2014 E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DLVO 297/94 IN TEMA DI VALORE ABIILITANTE DEI TITOLI CONSEGUITI ALLA SCUOLA MAGISTRALE ED ALL'ISTITUTO MAGISTRALE. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.**

Al fine di comprendere la natura del diploma magistrale posseduto dalla ricorrente, occorre procedere ad una breve ricostruzione della normativa che consentirà di dimostrare come l'interesse della stessa ad ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento fosse sorto fin dal conseguimento del titolo e che, soltanto una errata applicazione delle norme abbia indotto l'Amministrazione a negare loro detto inserimento impedendo di fatto l'accesso ai canali di conferimento di incarico anche annuali e



*l'attribuzione dei relativi punteggi.*

*Il diploma magistrale è un titolo di studio che per molti anni ha rappresentato lo strumento giuridico attraverso il quale intere generazioni si sono inserite nell'insegnamento della scuola elementare e della scuola materna.*

*Prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali per la scuola dell'infanzia o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali per la scuola primaria dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012.*

*Occorre pertanto richiamare anzitutto l'art. 53 del Regio Decreto 6 maggio 1923 n. 1054, istitutivo del diploma con la finalità di formare i docenti della scuola elementare (ora primaria); quindi l'art. 402 dello stesso D.Lgs n. 297/1994 che dispone: “ [...] il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio [...] dell'istituto magistrale abilita all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare [...]”.*

*Infatti, proprio il Testo Unico del D.Lgs n. 297 del 16 aprile 1994 che ha raccolto tutta la normativa scolastica, nella sezione dedicata agli esami conclusivi dei vari cicli di studio si legge all'art. 194, comma 1 “ Esami finali nella scuola magistrale (modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995 n. 352): “**Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne**”; ciò lascia intendere chiaramente che l'abilitazione all'insegnamento si conseguiva con il diploma magistrale.*

*Lo stesso concetto trova conferma nell'art. 334 del Testo Unico dove a proposito del titolo di studio prescritto per l'insegnamento nella scuola materna stabilisce che: “ Il personale docente deve essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale rilasciato dagli istituti magistrali”.*

*Non va altresì omissis il riferimento all'art. 197 del Testo Unico nel quale si legge espressamente che: “ 1. A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e **nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in un'unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali**”.*



Con il DPR n. 232 del 1998 è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425". L'art. 15, comma 7 del DPR 232/1998, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente **fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.**

In precedenza era stato, altresì, emanato il **Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175** - denominato "Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare", perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato " Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali **è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale**".

Quindi il titolo in questione risulta di per sé già abilitante e tale abilitazione non è subordinata al superamento di altre prove e/o concorsi. A titolo di esempio, il Decreto interministeriale del 10.03.1997 all'art. 2, comma 1, ribadisce che i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro il termine di corsi avviati nell'anno 1997/1998 o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2001, conservano in via permanente il valore abilitante e consentono anche di partecipare al reclutamento ed ai concorsi ordinari di cattedra: " I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché al concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994".

Alla luce di quanto sopra risulta chiaro come il diploma magistrale viene definito dalla stessa legge come titolo abilitante.

In particolare, le disposizioni della legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra: i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, **e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002**, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento, come gli odierni ricorrenti, ed i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non abbia valore abilitante all'insegnamento.



*Il valore abilitante del diploma, così come la sua valenza nel tempo, è altresì confermato anche da una serie di provvedimenti applicativi: nota del Ministro della Pubblica Istruzione pro-tempore On. Luigi Berlinguer del 3 marzo 1997, Prot. n. 12588/BL (vedi diverse applicazioni quali Circolare Prot. n. 4458/C18 - USR Liguria del 18 ottobre 2006 e dalla Circolare Ministeriale 15.07.1997 n. 434), ed in tempi recentissimi, il valore abilitante di questo diploma è stato anche ribadito dalla [nota Prot.n. Miur AOODRVE Reg. Ufficiale 3308/D20d dell'USR del Veneto](#).*

*Anche la Circolare del Miur del 18 marzo 2003, in sintonia con quanto disposto dalle norme sopra richiamate, ha ribadito espressamente il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002: “ Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli istituti magistrali per l'insegnamento nelle scuole magistrali e nella scuola elementare (n. 4.1, co. 2)”.*

*Questa disposizione ha avuto il pregio di chiarire una discussione interpretativa che negli anni si era sviluppata sull'argomento nonostante come si è potuto constatare una linea legislativa tutto sommato molto chiara.*

*Da ultimo il decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 dell'8 novembre 2013, con l'abolizione del comma 4-bis dell'articolo 1 legge n. 62 del 2000, ha riconosciuto al titolo di diploma magistrale pieno valore abilitante per l'insegnamento anche nella scuola paritaria.*

### **LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA**

*I principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa sono chiari!*

*Il TAR Lazio già nella sentenza n. 1299/2014 ha rilevato che: “1. I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna .... nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.*

*Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), nel dettare le norme primarie alle quali deve attenersi il regolamento relativo alle procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti, all'art. 402, ha previsto quanto segue: comma 1: “... ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado ... è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le*



scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare.

**Il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998 n. 323, relativo al “Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore” all’art. 15 comma 7, espressamente ha previsto che: “ I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998 conservano permanentemente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare.**

Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti d’insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974 n. 419, d’istituzione dei corsi sperimentali, all’art. 4, intitolato “Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali” espressamente prevede :“Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”.

Anche il Consiglio di Stato è intervenuto più volte rilevando che: "non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali".

E ancora "[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

**I principi sopra richiamati erano stati altresì confermati anche dalla Sezione Consultiva del Consiglio di Stato intervenuta in merito ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato.**

Secondo la Sezione Consultiva invero, "[...] prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del RD. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito



inoltre dal D.M 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 [...]” (Consiglio di Stato, Seconda sezione, Numero 03813/2013 del 11.09.2013)”.

**Quindi risulta evidente che la giurisprudenza amministrativa sia concorde nel riconoscere il legittimo interesse dei diplomati magistrali ante 2001/2002 ad essere inseriti in GAE.**

Da ultimo, l'Adunanza Plenaria, chiamata ad esprimere un principio di diritto, ha definitivamente confermato le statuizioni già espresse nelle sentenze di merito (vedi ordinanza n. 1 del 2016).

**La ricorrente è una diplomata magistrale e quindi non si comprende per quale motivo in forza del titolo abilitante non debba essere inclusa nelle GAE per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e/o nella scuola primaria.**

**I provvedimenti impugnati, pertanto, devono ritenersi illegittimi per illegittimità derivata.**

### **III. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA LEGGE 143/2004 E SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 605 DELLA LEGGE 296/2006 NONCHE' ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E SVIAMENTO. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.**

L'art. 1 della legge 124/99 ha modificato le modalità di reclutamento del personale docente prevedendo la soppressione del concorso per soliti titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente modificabili a mezzo di nuovi inserimenti. La norma citata, infatti, ha sostituito l'art. 399 del DL.vo 297/94: "Art. 399. (Accesso ai ruoli) L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

**PRIMA FASCIA**, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

**SECONDA FASCIA**, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;

**TERZA FASCIA**, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli



che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143 e successive modificazioni, è stata **integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.**

La terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate è sempre stata destinata all'inserimento di coloro che avessero conseguito l'abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

Tale impianto normativo è stato modificato con l'entrata in vigore della disposizione normativa contenuta nella lettera c) **dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006,** contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: "Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: ... c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo J del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. **Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione** e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica."

L'art. 1, comma 605, della L. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di "dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione", ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei **"docenti già in possesso di abilitazione"**.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria "a esaurimento" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei **già abilitati** per i quali sia



stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo tale trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

**Vale la pena sin da subito rilevare, quindi, che i ricorrenti, però, hanno conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, ossia prima della trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE le quali, secondo anche quanto previsto dal Maxiemendamento in corso di approvazione (art. 1 comma 94) varranno per tutto l'a.s. 2015/16 al termine del quale saranno soppresse.**

L'Amministrazione, quindi, sulla base delle predette disposizioni di legge avrebbe dovuto certamente prevedere l'inclusione di coloro che come i ricorrenti sono in possesso del diploma magistrale, tenuto peraltro conto che il DM 235/14, nella parte in cui non prevedeva detto inserimento è stato dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1973/2015.

**Anche per questo motivo, i provvedimenti impugnati sono illegittimi per illegittimità derivata.**

#### **IV. VIOLAZIONE DEL GIUDICATO E DEL PRINCIPIO DI EFFICACIA ERGA OMNES DELLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 IN PARTE QUA.**

I provvedimenti impugnati devono altresì ritenersi illegittimi in quanto in netto contrasto con quanto disposto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1973/2015, con cui ha annullato – con efficacia erga omnes - il decreto n. 235/2014, perché:

a) non aveva consentito a quegli appellanti, che versavano in una situazione simile a quella degli odierni ricorrenti, di formulare l'istanza d'inserimento nelle predette GAE, poiché il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 era stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato, il cui parere, reso su un gravame straordinario, era stato poi formalizzato dal DPR 25 marzo 2014;

b) parimenti fondata è stata la pretesa all'inserimento nella III fascia delle GAE, ossia quella ove gli interessati sarebbero dovuto esser inseriti ove tale titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal MIUR, il quale, anche dopo detto riconoscimento in sede contenziosa, ha continuato tuttavia a riconoscerlo per l'iscrizione non già nelle GAE, bensì nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

La Sezione VI del Consiglio di Stato ha dunque ritenuto illegittimi e ha annullato i criteri fissati dal DM n. 235, laddove hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, d'esser inseriti nella III fascia delle GAE stesse.

Del pari, è opportuno tener presente che le antiche graduatorie permanenti, poi trasformate in GAE per effetto del citato art. 1, co. 605 della l. 296/2006, erano (e sono tuttora, finché non si svuotano estinguendosi) articolate in tre fasce, più una fascia aggiuntiva (definita solo per motivi pratici come



*“quarta fascia” ex DM 53/2012).*

*Dal 2002 in poi, è stato possibile inserirsi solo in III fascia, ad eccezione degli inserimenti nella IV a partire dal 2012. Le quattro fasce sono così articolate:*

*I fascia: aspiranti inclusi in due graduatorie provinciali, in possesso dell'abilitazione o dell'idoneità e del requisito di 360 giorni di servizio entro il 13 maggio 1996;*

*II fascia: aspiranti in possesso dell'abilitazione o dell'idoneità e in possesso del requisito di 360 giorni di servizio entro il 25 maggio 1999;*

*III fascia: aspiranti in possesso dell'abilitazione o dell'idoneità conseguita col concorso a cattedre e posti per titoli ed esami indetto, per quel che qui interessa, coi decreti ministeriali del 6 aprile 1999 (scuola dell'infanzia) e del 2 aprile 1999 (scuola primaria), o in forza di titoli abilitanti antecedenti alla l. 3 maggio 1999 n. 124 o di titolo abilitante conseguito in uno Stato membro UE e riconosciuto dal MIUR o di quello in esito al corso in Scienze della formazione primaria (gli ultimi ad esser stati inseriti, con riserva, nella III fascia furono gli iscritti nell'a.a. 2007/08);*

*IV fascia (o aggiuntiva, istituita nell'a.s. 2012/13 in base al DM 53/2012): docenti che negli anni 2008/2009, 2009/2010 e 2010/ 2011 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato, per quel che qui interessa, i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria. Com'è noto, le vicende delle vecchie graduatorie ex art. 401 del D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, poi trasformate in GAE, talvolta s'intersecano con le c.d. graduatorie d'Istituto, ma si tratta di cose ben diverse, sebbene anche queste ultime siano articolate in fasce.*

*Da esse il dirigente scolastico attinge, ai sensi dell'art. 4 della l. 124/1999 e dell'art. 15, co. 3-ter del DL 12 settembre 2013 n. 104 (conv. modif. dalla l. 8 novembre 2013 n. 128), per affidare le supplenze annuali, o fino al termine delle attività didattiche, su cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, che rimangono presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico e non siano coperti in altro modo dall'Ufficio scolastico territoriale, a causa dell'esaurimento della corrispondente graduatoria. Tali graduatorie servono altresì per affidare supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente, nonché per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre.*

*Le graduatorie si suddividono a loro volta in tre fasce e ricomprendono, in base ai loro requisiti: I fascia – i docenti iscritti, pleno jure o con riserva, nelle prime tre fasce delle GAE; II fascia – i docenti abilitati ma non iscritti nelle GAE; III fascia – tutti i docenti non abilitati, ma in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all' insegnamento.*

*Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, occorre rilevare come alle stesse non si possa riferire una mera efficacia inter partes della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente*



*effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.*

*In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti erga omnes.*

*Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Giust. civ. Mass. 1998, 573, secondo cui “il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con rimando alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli appellanti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa”).*

*Tanto è dimostrato anche dal grande problema sociale che il non riconosciuto annullamento con effetti erga omnes del DM 235 del 2014 ha creato.*

*Nei fatti, stessi soggetti a parità di titolo, di servizio, per mere questioni temporali lavorano nelle scuole italiane in forza di sentenze passate in giudicato ed altri rischiano la definitiva esclusione dalle graduatorie o, addirittura, non riescono ad accedervi.*

*L'annullamento erga omnes avrebbe evitato anche la necessità al Legislatore di intervenire con provvedimenti ad hoc per risolvere il fenomeno dei diplomati magistrali di notevole e notorio impatto sociale ad oggi, non ancora risolto nonostante il timido tentativo di un concorso straordinario non per tutti!*

*A ciò va aggiunto che la sfera di efficacia soggettiva della sentenza di annullamento debba essere differentemente individuata a seconda che si abbia riguardo alla sua parte dispositiva (cassatoria) ovvero a quella ordinatoria (prescrittiva), in quanto nel primo caso, la pronuncia non può che fare stato “erga omnes”, mentre nel secondo essa fa stato unicamente fra le parti (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 22-05-2015, n. 7391 ed ancora Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-06-2015, n. 2888).*

*Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato debba giovare anche alle odierne ricorrenti.*

## **V. VIOLAZIONE, ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE.**



## ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

*La Commissione Europea nel rispondere ad un parere richiesto da un docente in merito al valore abilitante del diploma magistrale conseguito in Italia, con atto pubblicato il 31.01.2014, ha evidenziato e confermato il suo valore abilitante per insegnare in tutta Europa.*

*Infatti, dopo aver analizzato la legislazione italiana, la Commissione ha affermato che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all'insegnamento "fully qualified to teach in Italy".*

*Dello stesso tenore la recente sentenza emessa dal Consiglio di Stato, già sopra richiamata, che ha riconosciuto l'interesse ed il diritto dei diplomati entro il 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.*

*Lo Stato Italiano, però, nonostante la pronuncia della Commissione Europea (che ha espressamente richiamato la Direttiva comunitaria 2005/36/CE) e la decisione del Consiglio di Stato, ha considerato il diploma in questione abilitante soltanto ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto valide per le supplenze brevi e saltuarie.*

*Tale modus operandi è stato conservato anche nei decreti ministeriali mediante i quali si provvede ad un aggiornamento soltanto di alcune posizioni delle graduatorie ad esaurimento con irragionevole e costante omissione delle posizioni che riguardano le attuali ricorrenti, le quali, per le ragioni già ampiamente esposte, avrebbero dovuto trovarsi da diversi anni all'interno delle GAE.*

*In base all'art. 11 della Costituzione, con l'adesione ai Trattati comunitari, l'Italia è entrata a far parte di un ordinamento più ampio, di natura sopranazionale, cedendo parte della sua sovranità, anche in riferimento al potere legislativo, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi, con il solo limite dell'intangibilità dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione (Corte Cost. 348/2007).*

*Con numerose sentenze la Corte di Giustizia ha affermato il principio secondo cui nelle materie di competenza dell'Unione, vale a dire nelle materie oggetto di regolamentazione da parte del diritto europeo e, comunque, rientrante, in una materia che involge la regolamentazione europea, la norma eurounitaria prevale, in caso di conflitto con la norma statale, su quest'ultima (Corte Giust. 15.2.1962, Corte di Giustizia 15.7.1964, causa 6/64 Costa Enel ).*

*Nella sentenza Corte di Giustizia 9.3.1978 causa c 106/1977, Simmenthal è stato precisato che qualsiasi giudice nazionale, adito nell'ambito della sua competenza, ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti dalla legge interna, sia anteriore che successiva alla norma comunitaria.*

*La capacità della giurisprudenza comunitaria di interagire e incidere sul diritto nazionale in termini di rafforzamento dei poteri del Giudice interno per la maggior tutela dei diritti sociali ed economici ha subito una progressiva accelerazione ed un sicuro rafforzamento a seguito dell'entrata in vigore dal 1°*



*dicembre 2009 del Trattato di Lisbona, ora Trattato dell'Unione europea TUE.*

*In questo solco la Corte di Giustizia nella causa Fuß del 25 novembre 2010 al punto 41: ha precisato “ Secondo la giurisprudenza della Corte, ne consegue che qualora non possano procedere ad un'interpretazione ed un'applicazione conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno”.*

*Sulla prevalenza del diritto comunitario si è espressa anche la Corte di Cassazione (SS.UU.27619/2006) affermando che: “la corretta applicazione del diritto comunitario deve avvenire anche d'ufficio e anche per la prima volta in sede di legittimità, in forza del principio di effettività del diritto comunitario e del suo rango sovraordinato a quello nazionale, espressamente ribadito dal nuovo testo dell'art.117, comma 1, Cost., il quale pone al legislatore nazionale un espresso vincolo di diritto comunitario”.*

*Il giudice nazionale, che con numerose sentenze la Corte di Giustizia ha reso, a tutti gli effetti, giudici del diritto eurounitario, deve, dunque, verificare la compatibilità del diritto interno con le disposizioni comunitarie vincolanti e fare applicazione delle medesime anche d'ufficio ( Cass. 6231/2010, 8135/2004 13225/2004, 17564/2002, ) anche alla stregua delle decisioni della Corte di giustizia, (Corte Cost. 170/1984), che ai sensi dell'art. 104, par. 3, reg. proc. della Corte dell'Unione, nel testo consolidato al 13.4.2010, ne precisa autoritariamente il significato con le proprie sentenze e, per tal via, ne determina, in definitiva, l'ampiezza e il contenuto delle possibilità applicative .*

*Le considerazioni svolte aprono, dunque, spazio per il doveroso vaglio ad opera di questo giudice nazionale della conformità delle disposizioni di legge interna che regolano l'inserimento dei diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo entro l'anno 2001/2001 alla direttiva 2005/£&/CE rispetto alla quale la Commissione Europea si è già pronunciata evidenziando il valore abilitante del diploma magistrale che consente ai diplomati in questione di poter insegnare in tutta Europa.*

*La nostra Corte Suprema nella sentenza SSUU 355/2010 hanno statuito che: “Secondo il consolidato orientamento” della stessa Corte di Giustizia, inoltre, "l'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l'obbligo, loro imposto dall'art. 5 del Trattato (divenuto art. 10 CE), di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire tale adempimento valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali" per cui (Cass., un.: 17 novembre 2008 n. 27310, dalla quale gli excerpta, nonche' 18 dicembre 2006 n. 26948) "il giudice statale", “nell'applicare il diritto nazionale" ("a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva"), "deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e delle finalita' della direttiva, onde garantire la piena effettività della direttiva stessa e conseguire il risultato perseguito da quest' ultima, così conformandosi all'art. 249, comma 3, del Trattato (v., tra le altre, sent. 13 novembre 1990, C-106/89, Marleasing sa; sent. 25 febbraio 1999, causa C-131/97, Carbonari; sent. 5 ottobre 2004, n. da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer; sent. 7 settembre 2006, n.*



da C-187/05 a C-190/05, Areios Pagos)": "nella evoluzione della giurisprudenza comunitaria", infatti, " il principio della interpretazione conforme del diritto nazionale, pur riguardando essenzialmente le norme interne introdotte per recepire le direttive comunitarie in funzione di una tutela effettiva delle situazioni giuridiche di rilevanza comunitaria quale strumento per pervenire anche nell'ambito dei rapporti interprivati alla applicazione immediata del diritto comunitario in caso di contrasto con il diritto interno, così' superando i limiti del divieto di applicazione delle direttive comunitarie immediatamente vincolanti non trasposte nei rapporti orizzontali - non appare evocato soltanto in relazione all'esegesi di dette norme interne, ma sollecita il giudice nazionale a prendere in considerazione tutto il diritto interno ed a valutare, attraverso l'utilizzazione dei metodi interpretativi dallo stesso ordinamento riconosciuti, in quale misura esso possa essere applicato in modo da non addivenire ad un risultato contrario a quello cui mira la direttiva".

**La direttiva 2005/36/CE, ha effetti diretti anche sui diplomati magistrali, che, per quanto sopra osservato, hanno interesse e diritto ad essere inseriti nelle GAE.**

Ulteriore conseguenza delle considerazioni svolte consiste nell'obbligo per questo giudice nazionale, qualora sia impossibile pervenire ad una soluzione ermeneutica conforme ai requisiti della direttiva 2005/36/CE, di non applicare la disposizione interna difforme, per dare integrale attuazione all'ordinamento europeo e proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli (Corte giust., causa c-462/99, Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation).

**Anche per tale motivo i provvedimenti impugnati sono illegittimi per illegittimità derivata.**

\*\*\*\*\*

#### **VI. SULLA DOMANDA DI MISURE CAUTELARI.**

Alla luce delle considerazioni che precedono, stante la evidente urgenza, si fa richiesta di un provvedimento immediato di sospensiva inaudita altera parte, nelle more della fissazione dell'udienza in camera di Consiglio, e si chiede che il Presidente dell'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli, voglia disporre la sospensione del provvedimento impugnato.

Con riferimento al *fumus boni iuris*, si rinvia ai motivi di diritto sopraesposti.

Per quanto riguarda il *periculum in mora*, nelle more del giudizio, l'odierna ricorrente subisce un danno grave ed irreparabile in quanto, stante l'imminente inizio dell'anno scolastico, in ragione del deprezzamento dalla GAE e, per l'effetto, dalla prima fascia delle graduatorie di istituto, rischia di non essere convocata e di non poter così assumere incarichi, se non quelli a breve termine, perdendo in tal modo la possibilità di impiego, con un evidente e rilevante pregiudizio economico.

Tale pregiudizio ha nell'intervallo anzidetto i caratteri della irreversibilità e della irreparabilità e, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 56 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come recentemente sostenuto dal Consiglio di Stato in analoga questione con decreto n. 2453 del 15 giugno 2017, il quale testualmente recita: "... omissis... rilevato che nella specie è impugnato il decreto 2179/c4 del 18



novembre 2016 nella parte in cui dispone l'esclusione della ricorrente nelle graduatorie di istituto da cui attingere ai fini delle supplenze, sulla base dei provvedimenti in epigrafe; ritenuto che l'adozione del provvedimento cautelare d'urgenza presuppone l'esistenza di una situazione ad effetti irreversibili e di irreparabili tale da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile che nella fattispecie è calendarizzata e il prossimo 21/09/2017; che tale pregiudizio ha nell'intervallo anzidetto i caratteri dell'irreversibilità e della irreparabilità e che pertanto sussistono i presupposti di cui all'art. 56 del d.lgs 2 luglio 2010 n. 104, in relazione all'orientamento giurisprudenziale cit.; pertanto va disposta l'ammissione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Alessandria ed Asti.... .... Ai fini dell'eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, anche se inserita con riserva in graduatoria” .

Si chiede pertanto che, atteso il *fumus boni iuris* che si ritiene di aver dimostrato, Codesto TAR voglia assumere i provvedimenti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione di merito, sospendendo e/o annullando gli atti impugnati e per l'effetto disponendo la riammissione dell'appellante nelle GAE della Provincia di Benevento e, per l'effetto, nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto

**VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. CAMPANIA, SEDE DI NAPOLI**

1) sospendere, in via cautelare, con provvedimento reso anche inaudita altera parte, l'efficacia dei provvedimenti impugnati nella parte in cui risultano lesivi degli interessi della ricorrente escludendola dalle graduatorie ad esaurimento della provincia di Benevento, nonché assumere tutti i provvedimenti necessari a tutela della ricorrente;

2) Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e per l'effetto annullarli, ordinando l'immediato reinserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento e di istituto della provincia di Benevento.

Con condanna alle spese di lite da distrarsi.

Stante l'impossibilità di raggiungere tutti i potenziali controinteressati, si chiede sin d'ora l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41 e 52, comma 2, cpa.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Si depositano i documenti come da separato indice.

Roma - Napoli, 03.08.2020

Avv. Valentina Piraino

Avv. Chiara Petrucci”



\*\*\*\*\*

### **CONSIDERATO CHE:**

- Con sentenza n. 6122/2020, pubblicata in data 12.12.2020, il TAR Campania, sede di Napoli, originariamente adito dichiarava “*l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito*”, individuando “*quale giudice munito della giurisdizione, il giudice ordinario, innanzi al quale, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, qualora il processo sia riproposto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente Sentenza*”.
- L’odierna ricorrente, attualmente, lavora presso l’istituto comprensivo Via Salvatore Pincherle 140 con sede in Roma in via Salvatore Pincherle 140

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, con il presente atto l’odierna ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

### **DICHIARA**

di riassumere il giudizio dinnanzi al Giudice ordinario di Roma, sezione lavoro, riportandosi integralmente a quanto dedotto in fatto e in diritto nel ricorso introduttivo proposto al TAR Campania, sede di Napoli, soprariportato e qui da intendersi integralmente trascritto, ivi rassegnando le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia Codesto Ill.mo Giudice adito, *contrariis reiectis*,

- Preliminarmente, accertare e dichiarare l’illegittimità del Decreto dell’Ufficio VIII – Ambito territoriale per la provincia di Benevento, firmato dal Dirigente dott.ssa Monica Matano, AOOUSPBN.REGISTRO UFFICIALE.U.0003107 del 08.07.2020 e del Decreto dell’Ufficio VIII – Ambito territoriale per la provincia di Benevento, firmato dal Dirigente dott.ssa Monica Matano, AOOUSPBN.REGISTRO UFFICIALE.U.0002819 del 19.06.2020, con i quali è stata disposto il depennamento della ricorrente dalle GAE della provincia di Benevento;



- E, per l'effetto, previa disapplicazione dei sopracitata provvedimenti, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere reinserita nelle Graduatorie ad Esaurimento di Benevento
- di ordinare alle controparti, il reinserimento della ricorrente nelle Graduatorie ad Esaurimento di Benevento ai fini del riconoscimento del suo diritto.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è di valore indeterminato e che la ricorrente è esente.

Roma, 05.03.2021

Avv. Valentina Piraino

Avv. Chiara Petrucci

Si producono i seguenti documenti :

- 1) Sentenza TAR Napoli n. 6122 del 14/12/2020;
- 2) Contratto di lavoro stipulato in data 18/12/2020;
- 3) Fascicolo di parte depositato dalla ricorrente al TAR Napoli;
- 4) Autocertificazione reddituale e documento d'identità.

### **ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti Avv.ti Valentina Piraino e Chiara Petrucci n.q. di difensori della ricorrente PETRACCARO PASQUALINA, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, su foglio separato,

#### **CONSIDERATO**

- Che il ricorso ha per oggetto il preteso diritto di parte ricorrente ad essere reinserita nelle Graduatorie ad Esaurimento di Benevento;
- Ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso ut sopra deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti nella Graduatoria ad Esaurimento di Benevento, classe di concorso AAAA e EEEE e che in virtù dell'ammissione della ricorrente potrebbero essere da questa scavalcati;



## RILEVATO

- che la notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza nei modi ordinari sarebbe impossibile per la difficoltà di identificazione dei destinatari;
- che, per costante giurisprudenza di legittimità, il Giudice può autorizzare ex art. 151 c.p.c. la notifica con qualsiasi mezzo, purché “le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall’art. 24 Cost. come inviolabile in ogni stato e grado del processo” (Cass. n. 13868/2002) e nei limiti del rispetto del contraddittorio tra le parti e della corrispondenza dell'atto allo scopo (Cass. n. 3286/2006 e n. 4319/2003);
- che la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso sul sito internet del MIUR è idonea ad assicurare la conoscibilità degli stessi e consente agli eventuali interessati di costituirsi compiutamente;
- che siffatta notifica è stata autorizzata in casi analoghi a quello che ne occupa;
- anche altri Tribunali hanno autorizzato la notifica in tale forma alternativa (trib. Genova del 01.09.2011 e Trib. Genova del 15.04.2014)
- Ciò premesso, i sottoscritti difensori nq.

## CHIEDONO

all’ill.mo Giudice adito, valutata l’opportunità di autorizzare tale forma di notificazione, Voglia autorizzare, se del caso, la notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite la pubblicazione del ricorso introduttivo e del decreto a mezzo internet sul portale online del MIUR.

Con osservanza

Roma, 05.03.2021

Avv. Valentina Piraino

Avv. Chiara Petrucci

